

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2013, n. 1498.

Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Vincenzo Riommi;

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264 - "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati" - nelle parti non abrogate;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 - "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" - nelle parti non abrogate;

Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" - nelle parti non abrogate;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 - "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m. e i. - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 - "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 - "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 - "Disposizioni modificate e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144";

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 - "Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m. e i.;

Visto l'art. 1-quinquies, legge 3 dicembre 2004, n. 291 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali";

Vista la legge 24 marzo 2006, n. 127 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68 recante misure urgenti per il reiniego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231 - "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente del mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre, n. 297";

Visto l'articolo 1, commi 1180 e seguenti, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) contenenti norme rilevanti di modifica sul collocamento e sulle procedure di assunzione del personale";

Visto l'art. 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "sul diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi di cittadini comunitari";

Visto il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 - definizione degli standard e delle regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni obbligatorie;

Visto il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 - flussi informativi borsa continua nazionale del lavoro;

Visto il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 - definizione di scheda anagrafico-professionale;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, "Accesso all'occupazione dei titolari di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria";

Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 247 - "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112 - recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (collegato lavoro);

Visto il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167/2011 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 - “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

Vista la legge 9 agosto 2013, n. 99 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

Viste le “Linee Guida condivise tra Stato, Regioni e Province autonome e Province per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i.” approvate in Conferenza Unificata il 5 dicembre 2013;

Vista la L.R. 25 novembre 1998, n. 41, “Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego”;

Vista la L.R. 23 luglio 2003, n. 11, “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni e integrazioni della L.R. 25 novembre 1998, n. 41 (norme in materia di politiche regionale del lavoro e di servizi per l’impiego)”;

Vista la L.R. del 2 maggio 2007, n. 10 “Ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 41/1998 (norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego) - soppressione dell’Agenzia Umbria Lavoro”;

Vista la D.G.R. del 21 luglio 2003, n. 1087, di approvazione degli “Indirizzi applicativi per l’attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l’Impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 e dal D.P.R. n. 442/2000”;

Vista la D.G.R. del 3 settembre 2003, n. 1248, “Indirizzi regionali per l’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Viste la D.G.R. del 29 dicembre 2003, n. 2088 e la DGR del 3 giugno 2004, n. 762, di modifica della sopra citata D.G.R. n. 1087/2003, il cui testo aggiornato e integrato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 28 del 7 luglio 2004;

Vista la D.G.R. 1778/2008 con la quale la Regione ha disposto gli “indirizzi per l’attuazione dei servizi per l’impiego del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

Vista la D.G.R. n. 584/2012 con la quale è stato approvato l’Accordo quadro tra la Regione e la società Italia Lavoro S.p.A.;

Visto l’Accordo del 12 febbraio 2009 fra Governo, Regioni e Province autonome per “la realizzazione di interventi a sostegno al reddito ed alle competenze” e la conseguente complessa gestione dello stesso che ha comportato la necessaria integrazione fra competenze diverse, interessando in particolare la Sezione “Programmazione e attuazione politiche attive del lavoro”, la Sezione “Ammortizzatori sociali e Agenzie per il lavoro”, la posizione organizzativa relativa all’Osservatorio sul mercato del lavoro e supporto alle politiche del lavoro”, nonché la collaborazione della società Italia Lavoro S.p.A. in conseguenza dell’Accordo quadro sottoscritto con la Regione Umbria;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviano alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare gli *"Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni"* che si allegano al presente atto costituendone parte integrale e sostanziale (allegato A);

3) di dare atto, alla luce degli indirizzi approvati al punto precedente, delle disposizioni contenute al relativo paragrafo 19, con particolare riguardo alle seguenti:

— gli *"Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni"*, di cui allegato A, entrano in vigore dal 1° gennaio 2014;

— fino al 31 dicembre 2013 resta in vigore quanto disposto dalla D.G.R. n. 1778/2008 che, pertanto, viene integralmente sostituita dalla presente delibera a far data 1° gennaio 2014;

— i paragrafi 13, 14 e 15 sostituiscono il paragrafo 4, della D.G.R. n. 1248/2003 su "Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili" in fase di revisione;

— norme transitorie e finali in ordine a particolari fattispecie che riguardano soggetti alla ricerca attiva dell'occupazione;

4) le Province, in accordo con la Regione, individuano opportune modalità per garantire adeguata informazione quanto alle novità introdotte dai presenti indirizzi;

5) di pubblicare il presente atto, completo dell'allegato A, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e anticipatamente nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it.

*La Vicepresidente
CASCIARI*

(su proposta dell'assessore Riommi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il 5 dicembre 2013 in sede di Conferenza Unificata è stato sottoscritto l'accordo sulle "Linee Guida condivise tra Stato, Regioni e Province autonome e Province per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i.", in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 92/2012 e dalla legge 99/2013.

Il testo che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, detta gli *"Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modifiche e integrazioni"* e si ispira a principi e finalità che hanno lo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di limitare nel tempo la permanenza nello stato di disoccupazione, di definire in modo certo la conservazione, anche in funzione della specifica condizione occupazionale.

In estrema sintesi nel testo si stabiliscono gli:

— indirizzi operativi, criteri e modalità uniformi su tutto il territorio regionale in materia di accertamento dello stato di disoccupazione all'atto della presentazione dell'interessato al servizio pubblico competente;

— indirizzi e i criteri operativi per la verifica della permanenza dello stato di disoccupazione, attraverso i quali i servizi pubblici competenti possono verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stesso;

— obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso un'azione attiva di prevenzione che migliori l'occupabilità, favorisca l'inserimento lavorativo e sia prioritariamente volta, nell'ambito più complessivo delle politiche di genere, a favorire l'innalzamento del tasso di occupazione femminile.

Gli indirizzi definiscono come *servizi competenti* (di cui al D.Lgs. n. 181/2000) i Centri per l'impiego (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 469/1997) e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali.

Altresì gli indirizzi, sottolineano il ruolo centrale dei *servizi competenti* pubblici nella gestione del sistema complessivo del governo del mercato del lavoro a cui compete l'esclusiva gestione delle procedure per il riconoscimento dello stato di disoccupazione e intendono favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti sia pubblici che privati coinvolti, i quali devono operare secondo principi e metodi consapevoli delle pari opportunità e delle diversità, anche al fine di favorire standard minimi uniformi di servizi erogati.

Perugia, li 16 dicembre 2013

*L'istruttore
F.TO ROBERTA GUBBIOTTI*

Allegato A

Oggetto: "Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n°181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni"

Indice

	2	Pag.	6
Paragrafo 1	2	»	6
Premessa.....	2	»	6
Paragrafo 2	5	»	9
Elenco anagrafico, scheda anagrafico–professionale e loro gestione	5	»	9
Paragrafo 3	8	»	12
Definizione dello stato di disoccupazione e Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)	8	»	12
Paragrafo 4	9	»	13
Colloquio di orientamento, patto di servizio e proposta di adesione	9	»	13
Paragrafo 5	11	»	15
Congruità dell'offerta.....	11	»	15
Paragrafo 6	13	»	17
Accertamento, verifica e durata dello stato di disoccupazione.....	13	»	17
Paragrafo 7	14	»	18
Conservazione dello stato di disoccupazione.....	14	»	18
Paragrafo 8	16	»	20
Sospensione dello stato di disoccupazione	16	»	20
Paragrafo 9	16	»	20
Perdita dello stato di disoccupazione	16	»	20
Paragrafo 10	18	»	22
Comunicazioni obbligatorie dei soggetti obbligati e abilitati	18	»	22
Paragrafo 11	20	»	24
Monitoraggio della Regione sull'attività svolta dai servizi per l'impiego.....	20	»	24
Paragrafo 12	21	»	25
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni: art. 16, Legge n°56/1987 – art. 35 D.Lgs. n° 165/2001	21	»	25
Paragrafo 13	24	»	28
Legge n°68/1999 – Inserimento lavorativo delle persone disabili – Integrazione con il D.Lgs. n°181/2000, come rivisitato dal D.Lgs. n°297/2002 e successive modifiche ed integrazioni.....	24	»	28
Paragrafo 14	25	»	29
Legge n°68/1999. Procedure per le chiamate numeriche	25	»	29
Paragrafo 15	26	»	30
Legge n°68/1999. Criteri per la formazione delle graduatorie sui presenti e annuali	26	»	30
Paragrafo 16	28	»	32
Lavoratori provenienti da paesi esterni all'Unione Europea e da altri paesi comunitari	28	»	32
Paragrafo 17	29	»	33
Riserve	29	»	33
Paragrafo 18	30	»	34
Informazione e comunicazione	30	»	34
Paragrafo 19	30	»	34
Disposizioni transitorie e finali	30	»	34

Paragrafo 1

Premessa

1. Si riportano di seguito le disposizioni normative nazionali che disciplinano la materia oggetto dei presenti indirizzi applicativi:
 - Legge 29 aprile 1949, n°264 – “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati” – nelle parti non abrogate;
 - Legge 28 febbraio 1987, n°56 – “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” – nelle parti non abrogate;
 - Legge 28 novembre 1996, n°608 – “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto - Legge 1 ottobre 1996, n°510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale” – nelle parti non abrogate;
 - Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n°469 – “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n°59”;
 - Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e smi - “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
 - Legge 12 marzo 1999, n°68 – “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
 - Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n°181 – “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art.45, comma 1°, let.a), della Legge 17 maggio 1999, n°144;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n°442 – “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20, comma 8°, della legge 15 marzo 1997, n°59”;
 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 - Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n°297 – “Disposizioni modificate e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n°181, recante norme per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art.45, comma 1°, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n°144”;
 - Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 - “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.
 - Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n°276 – “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n°30” e smi;
 - art. 1-quinquies, Legge 3 dicembre 2004, n°291 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n°249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”;
 - Legge 24 marzo 2006, n°127 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2006, n°68 recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n°231 – “Regolamento recante disciplina del collocamento della gente del mare, a norma dell’art.2, comma 4°, del decreto legislativo 19 dicembre, n°297”;
- Articolo 1, Commi 1180 e seguenti, Legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007) contenenti norme rilevanti di modifica sul collocamento e sulle procedure di assunzione del personale”;
- art. 7, del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n°30 “sul diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi di cittadini comunitari”;
- Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 – definizione degli standard e delle regole per la trasmissione informatica delle comunicazione obbligatorie;
- Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 – flussi informativi borsa continua nazionale del lavoro;
- Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 – definizione di scheda anagrafico-professionale;
- art. 25 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n°251, “Accesso all’occupazione dei titolari di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria”;
- Legge 24 dicembre 2007 n. 247 – “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
- Legge 6 agosto 2008, n°133 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n°112 - “recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"
- Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"
- Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (collegato lavoro).
- Dlgs. 14 settembre 2011 n. 167/2011 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”
- Legge 28 giugno 2012, n°92 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

- Legge 9 agosto 2013, n. 99 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.
 - “Linee Guida condivise tra Stato, Regioni e Province autonome e Province per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e s.m.i.” approvate in Conferenza Unificata il 5.12.2013
- 2.** L'impianto risultante dalla richiamata normativa si ispira a principi e finalità che hanno lo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché di limitare nel tempo la permanenza nello stato di disoccupazione. A tal fine, la Regione Umbria con il presente atto intende:
- a) stabilire indirizzi operativi, criteri e modalità uniformi su tutto il territorio regionale in materia di accertamento dello stato di disoccupazione all'atto della presentazione dell'interessato al servizio pubblico competente;
 - b) definire gli indirizzi e i criteri operativi per la verifica della permanenza dello stato di disoccupazione, attraverso i quali i servizi pubblici competenti possono verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stesso;
 - c) fissare obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso un'azione attiva di prevenzione che migliori l'occupabilità, favorisca l'inserimento lavorativo e sia prioritariamente volta, nell'ambito più complessivo delle politiche di genere, a favorire l'innalzamento del tasso di occupazione femminile.
 - d) definire come “servizi competenti”, di cui al D.Lgs. n°181 e successive modifiche, i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali;
 - e) sottolineare il ruolo centrale dei «servizi competenti» pubblici nella gestione del sistema complessivo del governo del mercato del lavoro a cui compete l'esclusiva gestione delle procedure per il riconoscimento dello stato di disoccupazione;
 - f) precisare che con successiva normativa saranno disciplinati il procedimento di accreditamento degli altri organismi previsti dall'art. 1, c. 2, lett. g), del D.Lgs. n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n° 297/2002 e dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.;
 - g) favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti pubblici e privati, i quali devono operare secondo principi e metodi consapevoli delle pari opportunità e delle diversità, anche al fine di favorire standard minimi uniformi di servizi erogati;
 - h) sviluppare quanto previsto dall'art.6, c. 3 del D.Lgs. n°276/2003 per i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione in subordine al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Paragrafo 2

Elenco anagrafico, scheda anagrafico-professionale e loro gestione

1. Le liste di collocamento ordinarie e speciali previste dall'art. 8 della Legge n°264/1949 e successive modificazioni sono soppresse, ad eccezione delle seguenti:
 - a) elenco dei lavoratori disabili e categorie protette (artt. 8 e 18 della Legge n°68/1999);
 - b) lista di mobilità (art. 6 della Legge n°223/1991 e smi);
 - c) matricole della gente di mare.
2. Ai sensi del D.P.R. n° 442/2000, ogni Centro per l'impiego istituisce e gestisce l'elenco anagrafico dei lavoratori e delle lavoratrici.
3. Nell'elenco anagrafico sono riportati tutti i dati relativi a ciascuna persona da essa dichiarati al Centro per l'impiego, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, al momento della richiesta di inserimento.
4. L'elenco è integrato ed aggiornato d'ufficio a seguito di:
 - a) comunicazioni obbligatorie provenienti dagli obbligati o abilitati ai sensi della normativa vigente nelle modalità previste dai DD.II. del 30 ottobre 2007;
 - b) comunicazioni degli istituti scolastici relative all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - c) comunicazioni effettuate dagli Istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
 - d) comunicazioni che provengono dagli uffici che gestiscono liste speciali;
 - e) dichiarazioni rilasciate dal lavoratore.
5. I dati relativi a ciascun lavoratore sono definiti secondo il modello di «scheda anagrafico-professionale» di cui all'allegato ai DD.II. 30 ottobre 2007; le persone inserite sono classificate secondo le disposizioni dei citati DD.II. in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n° 181/2000 e successive modifiche.
6. La gestione della scheda anagrafica-professionale avviene attraverso apposito software messo a disposizione dalla Regione ai servizi competenti nel rispetto degli standard di cui al DI 30.10.2007. In tale sistema informativo, ad integrazione di quanto previsto a livello nazionale, gli iscritti all'elenco anagrafico che hanno una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in corso di validità, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo, vengono così classificati in base alla loro condizione occupazionale:
 - a) "**disoccupati**", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano privi di occupazione e immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
 - b) "**disoccupati in attività senza contratto**" i disoccupati che siano impegnati in un tirocinio, LPU o altra attività che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro;

- c) "**inoccupati**", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano privi di lavoro;
 - d) "**inoccupati in attività senza contratto**" gli inoccupati che siano impegnati in un tirocinio, LPU o altra attività che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
 - e) "**precari**", i lavoratori che stanno svolgendo una attività lavorativa che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione, come successivamente definita;
 - f) "**sospesi**", i disoccupati e gli inoccupati che stanno svolgendo una attività lavorativa che comporta la sospensione dello stato di disoccupazione, come successivamente definita;
 - g) "**adolescenti**", i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
 - h) "**giovani**", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
 - i) "**donne in reinserimento lavorativo**", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
 - j) "**disoccupati di lunga durata**", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
 - k) "**inoccupati di lunga durata**", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
 - l) "**lavoratori svantaggiati**", secondo l'art.1 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 20 marzo 2013:
 - "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto un'attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
 - "chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale" (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;
 - "chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato.
7. La Regione, in accordo con le Province, può proporre agli organi competenti ulteriori classificazioni.
8. I servizi competenti provvedono alla redazione della scheda anagrafico-professionale utilizzando l'apposito modello approvato con i DD.II. 30 ottobre 2007, in attuazione di

quanto disposto dal D.Lgs. n° 181/2000 e successive modifiche. Nella scheda sono riportate le informazioni relative all'esperienza professionale e formativa acquisita dal lavoratore e alle sue disponibilità. La scheda anagrafico - professionale viene rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne facciano richiesta, senza alcun onere a loro carico.

- 9.** All'atto dell'iscrizione e/o nei successivi incontri di orientamento, al lavoratore è attribuito il profilo professionale che egli stesso si dichiara disponibile ad accettare, sulla base delle esperienze scolastiche, formative e lavorative, come meglio specificato al paragrafo 4, utilizzando la nomenclatura e la codifica di cui agli allegati dei DD.II. del 30 ottobre 2007, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n° 181/2000 e successive modifiche. Il predetto profilo non sarà utilizzabile per avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, se non certificato da adeguata esperienza lavorativa, titolo di studio legalmente riconosciuto, attraverso la traduzione legale del titolo di studio e la dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato italiano del Paese nel quale il titolo è stato conseguito, o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della Legge n° 845/1978 e smi. In caso di inserimento d'ufficio, la qualifica è quella riconosciuta al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
- 10.** La Provincia è titolare del trattamento dei dati relativi a ciascun lavoratore; i servizi competenti nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore ne sono i responsabili; gli operatori degli stessi sono incaricati del loro trattamento.
- 11.** Competente a gestire la scheda anagrafico-professionale del lavoratore ed a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla legge, è il centro per l'impiego nel cui ambito territoriale il lavoratore ha dichiarato il domicilio. Tutte le comunicazioni del centro per l'impiego saranno inoltrate nel domicilio indicato dal lavoratore, che dovrà comunicare ogni variazione dello stesso. Nei casi di inserimento d'ufficio, si farà riferimento alle risultanze documentali.
- 12.** Il centro per l'impiego acquisisce le informazioni da inserire nella scheda anagrafico-professionale attraverso:
 - a) il recupero delle informazioni disponibili negli archivi del centro stesso o le comunicazioni provenienti da altri centri;
 - b) le dichiarazioni fornite dal lavoratore all'atto della presentazione e/o del colloquio di orientamento;
 - c) le comunicazioni previste al presente paragrafo, punto 4;
 - d) ogni altra fonte che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e/o professionali.
- 13.** Le operazioni di inserimento, modifica, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati della scheda professionale spettano al centro per l'impiego nel cui elenco anagrafico la persona è inserita.
- 14.** Il centro per l'impiego che riceva una comunicazione riguardante una persona domiciliata nel territorio di competenza di un altro centro per l'impiego, provvede al suo inoltro al centro competente. Nel caso di trasferimento di domicilio, il lavoratore è tenuto a presentarsi al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il nuovo domicilio. Il centro, entro 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore, richiederà al centro di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale del lavoratore e una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. Con la comunicazione della presa

d'atto e il trasferimento dei dati sopra richiamati (da inviare entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta), si concretizza l'effettivo passaggio di competenze in ordine al trattamento dei dati e alla gestione dei servizi da erogare al lavoratore. A tale ultimo fine l'anzianità nello stato di disoccupazione del lavoratore decorre dalla data di trasferimento, mentre ad ogni altro fine viene valutata per intero anche l'anzianità pregressa.

15. L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.P.R. n. 442/2000.
16. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del D.P.R. n° 442/2000, legittimati al trattamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva connessione ad esigenze e finalità di promozione delle opportunità professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico, nel rispetto della sua dignità e riservatezza.
17. I lavoratori rimangono iscritti nell'elenco anagrafico senza limiti di età fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
 - b) per i lavoratori extra-comunitari, scadenza del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, decorrenza di un periodo non inferiore a 12 mesi successivi alla perdita del lavoro;
 - c) decesso del lavoratore.

Paragrafo 3

Definizione dello stato di disoccupazione e Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)

1. L'art. 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs.181/2000 definisce lo stato di disoccupazione come "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti".
2. Alla luce della norma, pertanto, sono due gli elementi che integrano lo stato di disoccupazione:
 - a) essere privo di lavoro o svolgere una attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, come definito al successivo paragrafo 7 del presente documento;
 - b) rendere ai servizi competenti la dichiarazione della immediata disponibilità (DID) alla ricerca attiva di una congrua occupazione, così come definita al successivo paragrafo 5.
3. La DID può essere resa:
 - di persona, tramite presentazione presso il servizio per l'impiego;
 - in via telematica tramite i servizi informatici messi a disposizione dalla Regione.
4. In aggiunta a tali modalità, come previsto dall'art. 4 comma 38 della legge 92/2012 , nel caso di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASPI, la DID può essere

resa dall'interessato direttamente all'INPS che provvede a trasmetterla al servizio competente attraverso il proprio sistema informativo in maniera automatica.

5. Possono rendere la DID i lavoratori comunitari che abbiano i requisiti previsti dalla specifica normativa (D.Lgs.n°30/2007 e succ. modifiche) o che siano in possesso di documento di identità italiano o di richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico del comune di residenza e i lavoratori provenienti da paesi esterni all'Unione Europea, come specificato al successivo paragrafo 16, che si trovino nelle condizioni indicate al punto 2.
6. La dichiarazione di disponibilità dei detenuti può essere acquisita dalla direzione carceraria o da altro soggetto delegato che opera nella struttura, secondo modalità e protocolli definiti dalle province. L'anzianità di disoccupazione maturata durante la detenzione viene riconosciuta ai sensi della Legge n° 56/1987, art. 19, c. 5, se entro 15 gg. dalla dimissione dall'Istituto penitenziario di cui all'art. 43 della Legge n° 354/1975 l'ex detenuto conferma la sua disponibilità ai sensi del D.Lgs. n° 181/2000 e successive modificazioni al centro per l'Impiego competente.
7. Possono rendere la DID i soggetti in età lavorativa ai sensi della vigente normativa e che hanno assolto l'obbligo d'istruzione; per i minori, la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, ai sensi del D.P.R. n°445/2000;
8. Sono tenuti a rendere la DID anche i lavoratori iscritti nella lista di mobilità e i lavoratori che intendono iscriversi alle liste di cui alla L.68/99.
9. All'atto della dichiarazione il lavoratore rilascia al centro per l'impiego l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
10. L'articolo 2 del D.Lgs. 181/2000 dispone che lo stato di disoccupazione può essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa sull'autocertificazione (DPR 8/12/2000 n. 445 e smi "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"). A tal riguardo, si richiama la disposizione introdotta in materia dall'art. 15 della legge 183/2011, che prevede che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. Tale previsione si applica anche alla certificazione dello stato di disoccupazione, che potrà essere richiesta e rilasciata solo nei rapporti tra privati. Pertanto le Pubbliche Amministrazioni che richiedano lo stato di disoccupazione per finalità non connesse alla ricerca attiva del lavoro dovranno accettare l'autocertificazione degli interessati rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.

Paragrafo 4

Colloquio di orientamento, patto di servizio e proposta di adesione

1. Entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione il centro per l'impiego effettua il colloquio di orientamento del lavoratore e, se non vi ha ancora provveduto, compila la relativa scheda professionale.

2. Al termine dello stesso viene stipulato con il lavoratore un Patto di servizio che formalizza l'accordo tra i servizi competenti e il proprio utente definendo le condizioni generali dell'erogazione dei servizi concordati tra quelli al momento disponibili e della fruizione dei medesimi da parte del lavoratore. E' altresì possibile che la stipula avvenga già in fase di accoglienza qualora si disponga in tale area di personale in grado di delineare le necessità dell'utente.
3. Il Patto di Servizio riporta i dati anagrafici, il riferimento alla condizione occupazionale relativa alla data di sottoscrizione e le azioni da intraprendere per la ricerca del lavoro e/o per il miglioramento dell'occupabilità, definendone specificità, tempi e modalità direttamente al suo interno o in un eventuale successivo Piano di Azione Individuale (PAI) che ne è parte integrante. Il patto di servizio e/o il Piano d'azione individuale vengono di volta in volta aggiornati a fronte delle proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale.
4. Nell'ambito delle "Misure per la ricerca attiva del lavoro" per le quali il lavoratore concorda con i servizi competenti le modalità, il Patto riporta l'elenco delle figure professionali verso cui, in sede di colloquio, il disoccupato/inoccupato ha dato la propria disponibilità. Il servizio competente, ai fini dell'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, espone il curriculum del candidato sugli appositi sistemi informativi predisposti dal Ministero del lavoro e dalla Regione, ai sensi del Dlgs. 276/03 e smi; il lavoratore con la sottoscrizione del Patto attesta di essere stato informato di quanto sopra.
5. Per «altra misura che favorisca l'integrazione professionale» di cui all'art.3, c1, D.Lgs.n°181/2000, si intendono tutte le attività orientamento e di accompagnamento e di proposta formativa, formulate dal servizio competente anche in forma di voucher individuale, o di inserimento lavorativo tramite tirocinio o qualsiasi altra tipologia di esperienza in contesto lavorativo, concordate nell'ambito del Patto di Servizio individuale fra lavoratore e servizio competente.
6. Nei confronti dei disoccupati/inoccupati non percettori di ammortizzatore sociale le iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che ne favoriscano l'integrazione professionale previste dal Patto di Servizio e/o dall'eventuale PAI devono essere proposte entro i seguenti termini:
 - a) non oltre 4 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, se si tratta di adolescenti, giovani e donne in cerca di reinserimento lavorativo, così come definiti dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/2002;
 - b) non oltre 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, così come definita dall'art 1, c. 2, del D.Lgs. n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/2002, secondo le priorità fissate dalla normativa e dalla programmazione regionale.
7. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, il Dlgs. 181/2000, così come modificato dalla L.92/2012 all'art. 3, c. 1 bis prevede almeno l'offerta delle seguenti azioni:
 - a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

- b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
 - c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;
 - d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.
8. I percettori che hanno reso la DID all'INPS ai sensi del c. 38 dell'art. 4 della L.92/2012 devono recarsi al centro per l'impiego territorialmente competente entro 3 mesi dalla data di rilascio di tale dichiarazione al fine di beneficiare del primo colloquio di orientamento e per la stipula del patto di servizio. Tale obbligo vale anche per i soggetti che hanno rilasciato al Centro per l'impiego la DID per via telematica, qualora in quel contesto non sia stato possibile fissare una data per l'appuntamento per il primo colloquio.
9. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, il Dlgs. 181/2000, così come modificato dalla L.92/2012 all'art. 3, c. 1 ter prevede almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del lavoratore;
10. Il patto di servizio ha validità un anno dalla sua stipula e alla scadenza deve essere rinnovato entro 30 giorni pena la decadenza dalla DID.
11. Il Patto di servizio prevede che, trascorsi 6 mesi dall'ultimo colloquio con i servizi competenti e comunque entro i termini per il rinnovo del patto di servizio di cui al punto precedente, il disoccupato/inoccupato firmatario sia sottoposto all'obbligo di verifica delle attività previste dallo stesso e di conferma del proprio status, pena la chiusura del patto stesso e la decadenza dalla DID. Tale verifica avviene mediante un colloquio nel quale si provvede all'aggiornamento del proprio patto di servizio e dell'eventuale PAI; per i soggetti per i quali il patto di servizio non prevede ulteriori colloqui la conferma può avvenire per via telematica, mediante i servizi resi disponibili dalla Regione, e proroga automaticamente il patto.
12. Il lavoratore è tenuto a presentarsi al centro per l'impiego, quando è convocato, alle scadenze di cui ai punti precedenti – salvo diversa modalità di adempimento scelta come precisato al punto 5 del paragrafo 6 - o alle date concordate nei precedenti incontri o in fase di rilascio della DID.

Paragrafo 5

Congruità dell'offerta

1. Sulla base di quanto stabilito dalla legge 92/2012, si è venuta a determinare una bipartizione circa la determinazione della congruità dell'offerta da parte dei Servizi competenti in relazione alla categoria dei destinatari:

A. soggetti inoccupati/disoccupati senza alcuna indennità, per i quali deve ritenersi congrua l'offerta che ha i seguenti requisiti:

- a) corrispondenza ad uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di servizio;
- b) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato oppure determinato ovvero di somministrazione di durata superiore a 6 mesi;
- c) sede di lavoro raggiungibile dalla propria residenza o, qualora più vicino al luogo di lavoro, dal proprio domicilio, nel tempo massimo di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
- d) adesione volontaria del lavoratore ad una richiesta di lavoro pubblicata dal Centro per l'Impiego o dal Servizio Collocamento Mirato Disabili, anche se non avente le caratteristiche specificate nei precedenti punti a), b) e c).

La congruità del requisito professionale di cui al punto a) ha validità per i 6 mesi successivi dalla data di stipula del primo patto di servizio afferente la DID in corso di validità; successivamente a tale data, al fine di privilegiare l'effettiva occupabilità del soggetto, si considera congrua anche un' offerta da parte dei servizi competenti che prescinda da tale criterio.

B. percettori di strumenti di sostegno del reddito, per i quali in merito alla congruità dell'offerta si applicano le disposizioni di cui ai c. 40-45, art. 4, L92/2012 e smi di seguito richiamati.

- "40. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
- 41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
 - a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
 - b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.
- 42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
- 43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.
- 44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad

emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

- 45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639."

2. Per i lavoratori disabili si applica l'art. 10, c. 6, della Legge n°68/1999 e le disposizioni regionali di cui ai paragrafi 13-15.

Paragrafo 6

Accertamento, verifica e durata dello stato di disoccupazione

1. La condizione di stato di disoccupazione si verifica quando l'interessato si presenta presso il centro per l'impiego territorialmente competente e sottoscrive la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa, ovvero al ricevimento da parte dei servizi competenti della DID per via telematica.
2. Il centro per l'impiego competente svolge indagini a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori, anche avvalendosi di altri organi e/o uffici, secondo le modalità previste dall'Amministrazione Provinciale.
3. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni 15, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni 15 si computano come un mese intero. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno di attivazione della DID fino al giorno della sua chiusura, detratti eventuali periodi di sospensione dello status di disoccupato, di cui al successivo paragrafo 8.
4. Il centro per l'impiego verifica altresì la permanenza dello stato di disoccupazione:
 - a) in relazione alle comunicazioni di cui al paragrafo 2, punto 4;
 - b) in relazione alle informazioni assunte e/o fornite dagli organi di vigilanza;
 - c) in relazione al rispetto, da parte del lavoratore, delle misure di politiche attive del lavoro concordate tra il centro per l'impiego e il lavoratore stesso attraverso il patto di servizio e la definizione di un piano di azione individuale.
5. Decorsi 6 mesi dall'ultimo colloquio e comunque entro i termini per il rinnovo del patto di servizio, il cittadino deve confermare il proprio status ai servizi competenti, secondo le modalità descritte al punto 11 del paragrafo 4. Nel caso di mancata conferma è prevista la chiusura del patto stesso e la decadenza dalla DID, con l'onere da parte dell'interessato di un suo rinnovo ai servizi competenti.
6. Il mancato rinnovo del patto di servizio alla scadenza dei 12 mesi della sua validità nei 30 giorni successivi a tale data, comporta la decadenza dalla DID, con l'onere da parte dell'interessato di un suo rinnovo ai servizi competenti.

Paragrafo 7

Conservazione dello stato di disoccupazione

- 1.** Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore che successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità:
 - a) svolga attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto, di associazione in partecipazione con apporto lavorativo da cui derivi un reddito non superiore al reddito imponibile fiscale annuo di € 8.000,00. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, cc. 2 e 3, del D. Lgs. n° 468/1997;
 - b) svolga attività di libero professionista, titolare di partita IVA, prestatore d'opera occasionale, lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiari un reddito imponibile fiscale annuo presunto non superiore ad € 4.800,00;
 - c) sia socio di cooperativa che percepisca o dichiari presuntivamente per l'anno in corso un reddito imponibile fiscale annuo non superiore ad € 8.000,00 o ad € 4.800,00, a seconda della qualificazione del suo rapporto con la cooperativa (lavoro subordinato o autonomo), ovvero che si trovi nella condizione di cui al successivo punto d);
 - d) svolga contemporaneamente attività lavorative rientranti nelle tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito imponibile fiscale annuo non superiore ad € 8.000,00, fermo restando che, per ciascuna tipologia, il reddito rimanga entro il corrispondente limite massimo di cui alle lett. a), b) e c).
- 2.** Ai fini della conservazione, il reddito da considerare nei casi di cui al precedente punto, lett. a), b), c) e d) è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al centro competente, e riferito all'anno solare in corso presunto o desumibile da elementi oggettivi, quali comunicazioni obbligatorie di assunzione, buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a comprovare il reddito percepito nell'anno in corso o da percepire.
- 3.** La gestione della conservazione dello stato di disoccupazione avviene in automatico da sistema sulla base del reddito indicato nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione senza che il lavoratore debba presentare alcuna richiesta ai servizi competenti.
- 4.** Per la gestione della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore interessato deve invece presentare istanza al "servizio competente" nelle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, in tal caso l'istanza deve essere presenta entro 15 giorni di calendario decorrenti dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, in questo caso l'istanza deve essere presenta entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti.
 - c) nel caso di errata indicazione del reddito nella comunicazione di assunzione o di mancata indicazione dello stesso, producendo adeguata documentazione al centro per

l'impiego che dimostri il non superamento del reddito sopra indicato, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento di tale soglia.

5. Il lavoratore che presenta l'istanza secondo quanto previsto al precedente punto conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva. Qualora il lavoratore abbia una DID attiva, ma presenti istanza di conservazione oltre i termini indicati alle lett. a) e b) del punto precedente, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di conservazione; in tal caso il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza può essere considerato di sospensione dello stato di disoccupazione, qualora ricorrono le condizioni previste.
6. Sono inclusi nel calcolo del reddito da considerare ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 3, punto 2, nonché della conservazione, sospensione o perdita dello stato di disoccupazione tutti i redditi derivanti da prestazioni per le quali è prevista una contribuzione, anche attraverso l'iscrizione a gestione separata. A titolo esemplificativo, pertanto, costituiscono reddito oltre a quelli derivanti da rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo, gli assegni di ricerca e i compensi per dottorati e specializzazioni, i compensi connessi a cariche politiche e/o amministrative, sia elettive che di nomina, qualora prevedano la contribuzione, le pensioni di anzianità, di reversibilità e di vecchiaia.

Non costituiscono invece reddito il trattamento di fine rapporto, gli eventuali arretrati di retribuzione, Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI), l'indennità di mobilità, le pensioni risarcitorie (INAIL), le pensioni per invalidità, per inabilità e sociali, l'indennità percepita durante la frequenza di tirocini curriculari ed extra curriculari, borse lavoro, di corsi di formazione e di borse di studio e eventuali contributi di carattere sociale.

7. I limiti reddituali sopra indicati, fissati in relazione a quanto stabilito dalla legge 296/2006, si intendono automaticamente adeguati in relazione a quanto stabilito da successive leggi statali.
8. Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore utilizzato in lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 indipendentemente dal reddito percepito.
9. Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore che svolge prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge 92/2012), indipendentemente dai limiti di reddito.
10. I lavoratori in mobilità, i quali accettino un'offerta di lavoro che non prevede la cancellazione dalla lista di mobilità, mantengono lo stato di disoccupazione qualora il reddito che ne deriva non superi i limiti di cui al punto 1 del presente paragrafo; nel caso in cui il reddito superi i predetti limiti lo stato di disoccupazione viene sospeso per l'intera durata del contratto.
11. Il lavoratore che abbia in corso una attività lavorativa che consente la conservazione, ma non abbia in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere da tale data.

Paragrafo 8

Sospensione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione si sospende quando il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro somministrato con durata del contratto non superiore a 6 mesi da cui derivi un reddito imponibile fiscale annuo superiore ad € 8.000,00. Nel caso dei lavoratori iscritti alla lista di mobilità che accettino un lavoro da cui deriva un reddito superiore al limite suddetto, la sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro.
2. Il calcolo del periodo di sospensione viene effettuato in base ai giorni di calendario al fine di uniformarlo alle modalità INPS di cui alla circolare INPS 142/2012.
3. Al fine del calcolo della sospensione i rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno di calendario si considerano singolarmente, senza quindi cumulare la loro durata, mentre si cumula il reddito. Da ciò consegue che ogni rapporto non superiore a 6 mesi con reddito inferiore a quelli indicati determina la conservazione dello stato di disoccupazione, mentre scatta la sospensione a partire dal rapporto di lavoro non superiore a 6 mesi il cui reddito sommato ai precedenti determina il superamento dei limiti sopra indicati. Nel caso di un rapporto di lavoro che si svolge in un arco temporale che incide su due diversi anni solari, si possono verificare i seguenti casi:
 - a) superamento del limite di reddito solo nel primo anno;
 - b) superamento del limite di reddito solo nel secondo anno;
 - c) superamento del limite di reddito in entrambi gli anni;
 - d) non superamento del limite di reddito in alcun anno.

Nei casi di cui alle lett. a), b) e c) la sospensione di anzianità si applica solo per il periodo di rapporto inerente l'anno o gli anni in cui avviene il superamento del limite di reddito. Nel caso di cui alla lett. d) si mantiene lo stato di disoccupazione.

4. In caso di sospensione l'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere una volta cessato il rapporto.
5. Durante il periodo di sospensione vengono meno gli obblighi a carico del centro per l'impiego previsti dal D.Lgs. n°181/2000, come modificato dal D.Lgs. n°297/2002, e dal presente atto. Essi riprendono dalla cessazione dell'impiego temporaneo.
6. Durante lo stesso periodo vengono meno anche gli obblighi del lavoratore connessi allo stato di disoccupazione di cui ai paragrafi 5 e 6. I relativi termini ricominciano a decorrere dalla cessazione dell'impiego temporaneo.

Paragrafo 9

Perdita dello stato di disoccupazione

1. Perde lo stato di disoccupazione:
 - a) il lavoratore che non si presenti, senza giustificato motivo, alle convocazioni del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del D.Lgs.

- n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/2002 e di cui al paragrafo 4 del presente atto o che non rispetti un appuntamento preso;
- b) il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti una congrua offerta di lavoro, così come definita al paragrafo 5;
 - c) il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti o interrompa la frequenza di una misura di politica attiva del lavoro offerta da parte del centro per l'Impiego: proposta formativa, anche in forma di voucher individuale, proposta di inserimento lavorativo tramite tirocinio o qualsiasi altra tipologia di esperienza in contesto lavorativo, nel rispetto di quanto concordato nel progetto di azione individuale;
 - d) il lavoratore che rifiuti la sottoscrizione del patto di servizio;
 - e) il lavoratore che revochi la disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa;
 - f) il lavoratore che, senza giustificato motivo, decorsi 6 mesi dall'ultimo colloquio e comunque entro la scadenza del patto di servizio, non abbia verificato il proprio status con i servizi competenti;
 - g) il lavoratore che, senza giustificato motivo, avendo reso la DID all'INPS o avendola resa telematicamente non si presenti al CPI competente nei tempi previsti dal punto 8 del paragrafo 4.
 - h) il lavoratore che, senza giustificato motivo, non rinnovi il patto di servizio alla scadenza dei 12 mesi della sua validità nei 30 giorni successivi a tale data.
2. Costituiscono giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla normativa, altri casi di limitazione per legge della mobilità personale, nonché ogni comprovato impedimento oggettivo, cioè ogni fatto o circostanza che oggettivamente, e quindi senza possibilità di alcuna valutazione della situazione particolare dell'interessato, ne impedisca la presentazione. In altri termini, ogni fatto o circostanza che necessariamente produrrebbe lo stesso effetto impeditivo nei confronti di chiunque. Per le persone con disabilità le ipotesi di giustificato motivo di rifiuto vanno integrate con quanto previsto al paragrafo 13, comma 6. Costituisce altresì giustificato motivo lo svolgimento di attività di lavoro che consenta la conservazione dello stato di disoccupazione. Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate entro i 5 giorni successivi alla data stabilita per l'effettuazione del colloquio o alla data di comunicazione della congrua offerta di lavoro. In mancanza, l'interessato perde lo stato di disoccupazione.
3. Il lavoratore che perde lo stato di disoccupazione in base a quanto previsto alle lettere a), b) c) e d) del punto 1 del presente paragrafo, non può rendere una nuova dichiarazione di disponibilità nei centri per l'impiego della regione, anche a seguito di trasferimento di domicilio, per un periodo di mesi 3.
4. Perde altresì lo stato di disoccupazione il lavoratore che superi i limiti di reddito indicati al punto 1 del paragrafo 7, ad eccezione del caso in cui il superamento del reddito sia compatibile con la sospensione dello stato di disoccupazione. Perde altresì lo stato di disoccupazione il lavoratore che non presenti istanza per il mantenimento così come previsto dal punto 4 del paragrafo 7.

5. Per i lavoratori percettori di ammortizzatore sociale e per i lavoratori disabili si applica quanto previsto rispettivamente ai punti 1 lettera B e 2 del paragrafo 5.
6. Il sistema informativo provvede automaticamente, trascorsi i termini, alla chiusura automatica dei patti di servizio e delle DID dei soggetti che ai sensi dei punti 1, 4 e 5 hanno perso lo stato di disoccupazione.
7. A cadenza periodica il centro per l'impiego competente con proprio provvedimento prende atto dell'elenco, estratto automaticamente dal sistema informativo, dei soggetti che hanno perso lo stato di disoccupazione ai sensi del punto 1 e punto 5, pubblicando lo stesso e provvedendo, nel caso dei percettori, a darne comunicazione all'INPS.
8. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego che dispone la perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta motivata di riesame da rivolgere allo stesso Servizio che ha emanato il provvedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Paragrafo 10

Comunicazioni obbligatorie dei soggetti obbligati e abilitati

1. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di tirocinio formativo extracurricolare, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli e gli enti pubblici economici, sono tenuti a darne comunicazione al centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Il contenuto e la modalità della comunicazione deve essere conforme al D.I. 30 ottobre 2007 e ha validità per quanto previsto all'art.1, c. 1184, Legge n°296/2006.
2. I soggetti di cui al punto precedente devono inoltre comunicare al centro per l'Impiego, entro cinque giorni, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
 - a) proroga del termine finale nel contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
 - b) trasformazione del rapporto di tirocinio o altra esperienza professionale in rapporto di lavoro subordinato;
 - c) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
 - d) trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
 - e) trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato o di fine anticipata del periodo formativo qualora trattasi di apprendistato di cui al TU 167/11;
 - f) trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - g) trasformazione di un qualunque rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro diverso da quello in corso;
 - h) trasferimento del lavoratore;

- i) distacco del lavoratore;
- j) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- k) trasferimento d'azienda o di ramo di essa

3. In deroga a quanto sopra:

- a) le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga di trasformazione e di cessazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa;
- b) le Pubbliche amministrazioni, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute, ai sensi della L.183/2010, a comunicare al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il ventesimo giorno del mese successivo, l'assunzione, la proroga, la trasformazione, ivi inclusa la Progressione verticale, e la cessazione dei rapporti di lavoro avvenute nel mese precedente;
- c) gli Istituti privati paritari sono tenuti a comunicare, al servizio competente nel cui ambito è ubicata la loro sede, l'instaurazione, la variazione e la cessazione dei rapporti di lavoro entro i 10 giorni successivi al verificarsi dell'evento (Nota Ministero del Lavoro del 27 novembre 2007).

4. La trasmissione dei dati avviene per via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai Servizi competenti, nel rispetto degli standard di cui al DI 30 ottobre 2007 manutenuti ed aggiornati dai Decreti Direttoriali emanati dal Ministero del Lavoro.

5. Per i lavoratori domestici le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione vanno effettuate tramite l'apposito sistema predisposto dall'INPS.

6. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al punto 1 può essere effettuata il primo giorno utile dall'instaurazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre il quinto giorno, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al centro per l'Impiego competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (UNIURG). Nel caso di malfunzionamento di un servizio informatico regionale, ovvero del servizio informatico dell'utente, la comunicazione può essere inviata in forma sintetica (UNIURG) al servizio fax server messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dalle Regioni, fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione informatica nel primo giorno utile.

La "Comunicazione semplificata per l'assunzione d'urgenza nel settore del turismo" prevede un apposito modello e va completata con l'invio del Modulo Unificato LAV entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

7. I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al centro per l'impiego, sono tenuti altresì a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

8. Nel caso di lavoro intermittente oltre alle comunicazioni di cui al punto 1 e 2 è obbligatoria la comunicazione preventiva delle singole chiamate; tale comunicazione va effettuata con modalità semplificate (PEC, EMAIL, SMS, WEB) alla Direzione Territoriale del Lavoro.

9. Le comunicazioni sopra indicate effettuate con i moduli definiti all'art. 1, D.I. del 30 ottobre 2007 sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
10. Per le comunicazioni di cui al presente paragrafo i soggetti obbligati, così come definiti dal D.I. 30 ottobre 2007, devono adempiere, obbligatoriamente dal 1 marzo 2008 salvo il caso previsto al punto 7, con le modalità previste dal Sistema Informatico della Regione Umbria e per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai centri per l'Impiego.
11. I soggetti obbligati a fornire le suddette informazioni possono adempiere per il tramite dei soggetti abilitati così come definiti dal D.I. 30 ottobre 2007.
12. Per quanto sopra non indicato e per eventuali modificazione si rimanda a "Modelli e regole" di cui agli allegati al DI 30 ottobre 2007 definiti da Decreti Direttoriali del Ministero del lavoro, che riportano anche il luogo web di consultazione (www.cliclavoro.gov.it).

Paragrafo 11

Monitoraggio della Regione sull'attività svolta dai servizi per l'impiego

1. I servizi competenti forniscono al servizio regionale di riferimento, secondo modalità e tempi con questo stabiliti e concordati, i dati quantitativi e qualitativi relativi all'utenza a livello territoriale, ai servizi erogati, alla domanda di lavoro soddisfatta e non.
2. Tale fornitura da parte dei servizi competenti avviene anche mediante la messa a disposizione del servizio regionale di copia aggiornata del Sistema Informativo Lavoro utilizzato, eventualmente integrata da ulteriori informazioni necessarie al monitoraggio.
3. Detti dati dovranno consentire una disaggregazione per genere, al fine di mettere in evidenza le disparità e le criticità del sistema secondo i principi dell'ottica di genere e della valorizzazione delle diversità.
4. Il Sistema Informativo Lavoro (SIUL) sarà collegato alla Banca dati delle politiche attive e passive istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi della L.n°99/2013, art.8), finalizzata a raccogliere informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro, ivi compresi coloro i quali beneficiano di ammortizzatori sociali, sulla domanda di lavoro proveniente dalle imprese, nonché sui servizi destinati a migliorare le opportunità di impiego, anche ai fini dei monitoraggi nazionali.
5. I sistemi informativi dei servizi competenti saranno collegati al portale regionale che funge da raccordo con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del D.lgs 276/2003 e smi ad oggi realizzata dal ClicLavoro. I dati conferiti saranno oggetto di monitoraggio regionale ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 276/2003 e smi.

Paragrafo 12

Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni: art. 16, Legge n°56/1987 – art. 35 D.Lgs. n° 165/2001

1. L'art. 8, del D.Lgs. n°297/2002 mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16, della Legge n° 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico riguardo l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a «qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità». La vigenza di tale particolare modalità di reclutamento del personale presso gli enti pubblici, accanto alle «procedure selettive», è confermata dall'art. 35, del D.Lgs. n°165/2001.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, prima di ricorrere all'avviamento a selezione ai sensi dell'art.16, Legge n°56/87, la Pubblica Amministrazione esperisce gli adempimenti previsti dagli artt.34 e 34 bis, del D.Lgs.n°165/2001, verificando la presenza di eventuale personale collocato in disponibilità ai sensi dell'art.33 del medesimo decreto ed in possesso della stessa qualifica professionale. Le Province e le altre Pubbliche Amministrazioni, pertanto, dovranno, raccordarsi con il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria per una verifica relativa alla presenza di personale eventualmente collocato in disponibilità.

2. Le Pubbliche Amministrazioni formulano richiesta di personale ai centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precise da questi ultimi. Per le richieste di avviamento a tempo indeterminato, nel caso in cui l'Ente richiedente abbia una competenza territoriale su più centri per l'impiego della stessa Provincia o di entrambe le Province, la richiesta dovrà essere presentata, oltre che ai centri per l'impiego interessati, rispettivamente alla Provincia competente o alla Regione Umbria, che provvederanno alla formulazione della graduatoria provinciale o regionale integrata e al successivo avviamento a selezione.
3. Ferma restando la titolarità della funzione in capo alle Amministrazioni provinciali, su istanza della Pubblica Amministrazione interessata e d'intesa con la Provincia competente, da realizzarsi mediante convenzione, la gestione delle procedure di formulazione delle graduatorie dei candidati può essere attuata direttamente dalla Pubblica Amministrazione stessa, secondo le modalità stabilite nella convenzione, nel rispetto delle regole fissate nel presente atto e garantendo altresì pari opportunità agli utenti.
4. Possono partecipare agli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni i lavoratori che, alla data di adesione alla richiesta siano privi di occupazione o conservino lo stato di disoccupazione ai sensi del precedente paragrafo 7, punto 1, e che, alla data di pubblicazione dell'avviso siano residenti, da almeno 30 giorni, in uno dei comuni appartenenti al centro per l'impiego a cui è pervenuta la richiesta, anche nel caso in cui non abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n° 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n° 297/2002. Nel caso di occasioni di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare anche lavoratori occupati.
5. Possono altresì partecipare agli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni i cittadini comunitari e titolari del permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.25, c.2, D.Lgs. 19 novembre 2007, n°251), limitatamente ai posti di lavoro che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, secondo quanto previsto dal DPCM 7 febbraio 1994, n° 174, purché residenti ed in possesso di idoneo titolo di studio riconosciuto ai sensi dell'art.38, c. 3, del D.Lgs.n°165/2001.

- 6.** Il centro per l'impiego predispone pubblico avviso mediante pubblicazione sul portale web della richiesta nei giorni dallo stesso prefissati, dando anche adeguata informazione dell'occasione di lavoro attraverso gli organi di stampa, le radio e TV locali; in caso di avviamento a tempo determinato la richiesta deve essere pubblicata per almeno 7 giorni prima della data fissata per la raccolta delle adesioni; in caso di avviamento a tempo indeterminato, la richiesta di avviamento deve essere pubblicata per almeno 30 giorni prima della data fissata per la raccolta delle adesioni.
- 7.** Il lavoratore interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il centro per l'impiego nei giorni da questo prefissati.
- 8.** Le persone da avviare a selezione sono individuate, tra quelle che si sono presentate, sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro previste nell'avviso di cui al precedente punto 6.
- 9.** La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore e viene formulata secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:
 - a) ad ogni persona che partecipi all'avviamento è attribuito un punteggio base pari a 100 punti;
 - b) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito relativo all'anno precedente, dato ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. E' onere del lavoratore esibire il dato ISEE, che va preventivamente richiesto a INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 euro compreso, per eccesso oltre 500 euro e viene aggiornato all'1 luglio di ogni anno. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE vengono comunque sottratti 25 punti ;
 - c) al punteggio ottenuto vanno aggiunti 2 punti se il lavoratore ha compiuto 40 anni e ulteriori 0,5 punti per ogni anno compreso tra il 41° e il 50°;
 Se due o più candidati ottengono pari punteggio, è preferito, ai sensi dell'art.3, c. 7 della Legge n°127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il candidato più giovane di età.
- 10.** La graduatoria viene pubblicata presso il centro per l'impiego competente e ciascuna Provincia individua le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.
- 11.** Nel caso si ravvisino errori nella propria posizione in graduatoria si può proporre opposizione alla Pubblica Amministrazione che ha redatto la graduatoria stessa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di accettazione dell'opposizione, l'eventuale rettifica viene effettuata nei dieci giorni successivi.
- 12.** Il centro per l'impiego avvia a selezione presso la Pubblica Amministrazione richiedente un numero di lavoratori pari al doppio di quelli richiesti per gli avviamenti a tempo determinato e ad almeno il triplo per quelli a tempo indeterminato, compatibilmente con il

numero di candidati presentatisi. Nel caso di mancata evasione totale o parziale di una richiesta a tempo indeterminato, il centro per l'impiego provvederà alla sua ripubblicazione e, qualora questa risultasse insufficiente, alla ricerca di lavoratori disponibili residenti nei Comuni di competenza degli altri centri per l'impiego della regione. Se la richiesta inewasa riguarda un avviamento a tempo determinato, il centro per l'impiego provvederà direttamente alla ricerca di lavoratori disponibili residenti nei Comuni di competenza degli altri centri per l'impiego della regione.

- 13.** Nel caso di richiesta di avviamento a tempo determinato, la persona avviata a selezione non può partecipare ad altri avviamenti a selezione per richieste a tempo determinato fino all'esito della selezione.
- 14.** Il centro per l'impiego comunica all'Amministrazione interessata i nominativi delle persone individuate nei tre giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
- 15.** Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori segnalati e ad effettuare la prova di idoneità rispettivamente nei 5 giorni e nei 10 giorni successivi alla comunicazione da parte del centro per l'impiego.
- 16.** La selezione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle relative mansioni, non comporta valutazione comparativa e deve essere pubblica.
- 17.** Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al centro per l'impiego, nei 5 giorni successivi, l'esito della selezione e le eventuali rinunce delle persone avviate. Per le comunicazioni di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro valgono le disposizioni del D.Lgs. n°181/2000 così come novellato dal D.Lgs. n° 297/2002 e successive integrazioni e modificazioni e del paragrafo 10 del presente atto.
- 18.** Nel caso di avviamento a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati a selezione. La stessa può essere riattivata per sostituire persone che non risultino idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei sei mesi dalla data di avviamento. Nel caso di avviamento a tempo determinato, la graduatoria ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro ed entro questo termine, salvo esaurimento, è utilizzabile per successive richieste dello stesso Ente per le stesse qualifiche e figure professionali.
- 19.** Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte della Amministrazione assumente, rinuncino all'opportunità di lavoro o si dimettano durante il rapporto di lavoro senza giustificato motivo, così come definito al precedente paragrafo 9, punto 2, perdonò, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei centri per l'impiego della regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di mesi 3.

Si stabilisce un periodo di interdizione dalla partecipazione a successive selezioni presso Pubbliche Amministrazioni ex art.16 della Legge n°56/87 per un periodo di tre mesi nei confronti di coloro che si trovano in una delle condizioni sopra menzionate a prescindere dall'aver reso o meno la dichiarazione di disponibilità.

Costituisce giustificato motivo di mancata presentazione o rifiuto, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità, nonché la tardiva effettuazione delle prove medesime.

Paragrafo 13

Legge n°68/1999 – Inserimento lavorativo delle persone disabili – Integrazione con il D.Lgs. n°181/2000, come rivisitato dal D.Lgs. n°297/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

1. La legge n° 68/1999 continua a trovare applicazione nella sua specificità. L'art. 1 bis del D.Lgs. n° 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n°297/2002, prevede la soppressione delle liste di collocamento ordinarie e speciali ad eccezione degli elenchi dei lavoratori disabili di cui all'art. 8 della stessa Legge.
2. Tuttavia la previsione contenuta nell'art. 8 citato, per la quale le persone disabili che risultano disoccupate e che aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative devono iscriversi nell'apposito elenco provinciale, comporta che sia in caso di nuova iscrizione che di mantenimento di quella già effettuata, i lavoratori interessati debbano rendere la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/ 2002, presso il centro per l'impiego competente per territorio.
3. Per quanti effettueranno la dichiarazione di disponibilità e sottoscriveranno il Patto di servizio, la modalità con cui verrà definito il piano di azione individuale dovrà essere coerente con gli interventi e i servizi del collocamento mirato previsto dalla Legge n°68/1999.
4. L'istituto della «perdita» dello stato di disoccupazione, di cui al paragrafo 9 del presente atto e di cui alle lett. b) e c) dell'art. 4 del D.Lgs. n° 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/2002, trova applicazione anche nei confronti delle persone con disabilità nei casi in cui la convocazione o l'offerta di lavoro siano rispondenti ai principi del collocamento mirato previsto dalla Legge n°68/1999. Data la specifica condizione delle persone con disabilità, la cancellazione sarà disposta nel caso in cui il lavoratore per due volte senza giustificato motivo non si presenti o sempre per due volte rifiuti offerte di lavoro congrue così come previsto dal Paragrafo 5 punto 1, o rinunci sempre per due volte ad offerte di lavoro a seguito di adesione volontaria del lavoratore a richieste di lavoro pubblicate dal servizio Collocamento Mirato Disabili. Per le categorie protette di cui all'art. 18 Legge 68/99 la perdita dello stato di disoccupazione è disciplinata dal Paragrafo 9 e pertanto la cancellazione avverrà già con la prima mancata presenza o al primo rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro congrua così come previsto dal Paragrafo 5 punto 1, o rinunci ad una offerta di lavoro a seguito di adesione volontaria del lavoratore ad una richiesta di lavoro pubblicata dal servizio Collocamento Mirato Disabili.
5. Avuto riguardo alla condizione di disabilità, le ipotesi di giustificato motivo oggettivo, in caso di rifiuto o mancata presentazione, sono disciplinate al paragrafo 9, punto 2, del

presente atto. Ulteriori ipotesi possono essere proposte dalle Province e concordate per tutto il territorio regionale.

6. In caso di perdita dello stato di disoccupazione, il lavoratore disabile non potrà rendere una nuova dichiarazione di disponibilità al centro per l'impiego, anche a seguito di trasferimento di domicilio, per un periodo di mesi 6.
7. L'istituto della «conservazione» dello stato di disoccupazione, di cui alla lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs. n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/2002, si applica anche ai lavoratori disabili, secondo le modalità di cui al paragrafo 7, punto 1, del presente atto.

Paragrafo 14

Legge n°68/1999. Procedure per le chiamate numeriche

1. La modalità standard di esaurimento delle richieste numeriche è la graduatoria sui presenti. Le graduatorie provinciali annuali, di cui agli artt. 8 e 18, Legge n°68/99, vengono utilizzate in modo residuale, nel caso in cui vadano deserte le giornate dedicate alle adesioni alle proposte di lavoro per la costruzione delle graduatorie sui presenti.
2. Le Province, in presenza di richiesta numerica, predispongono pubblico avviso e ne danno adeguata e diffusa informazione coinvolgendo i lavoratori interessati.

In merito alla divulgazione dell'informazione le Province adotteranno le modalità che riterranno più opportune, comunque, si può tenere conto di quanto previsto nel paragrafo 12, punto 6, in merito alla divulgazione dell'informazione delle selezioni presso la P.A..

L'avviso deve contenere tutte le informazioni necessarie per una partecipazione consapevole dei lavoratori:

- a) categoria destinataria della selezione (artt. 8 e 18, L.n°68/99);
- b) luogo, data e ora della raccolta delle adesioni;
- c) profilo professionale ricercato (descrivendo le mansioni da svolgere e le condizioni in cui si svolgono, le competenze necessarie in termini di titolo di studio, precedenti esperienze di lavoro e attitudini a svolgere quel lavoro);
- d) luogo di lavoro;
- e) proposta contrattuale (tipologia contrattuale, il CCNL applicato, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, orario di lavoro e inquadramento economico).

Gli avviamenti numerici si intendono tutti a tempo indeterminato. In deroga alla normativa può essere autorizzato il contratto a tempo determinato solo tramite le procedure di convenzione art. 11 L.68/99.

In ogni caso, le informazioni contenute negli avvisi di avviamento numerico non possono essere inferiori ai dati in possesso degli uffici competenti così come estrapolati dai Prospetti Informativi annuali.

3. In caso di richiesta numerica da parte di azienda privata la graduatoria ha validità esclusivamente in relazione alla specifica occasione di lavoro e l'annuncio viene pubblicato anonimo, se così è richiesto dall'azienda medesima.

4. Possono aderire alla proposta di lavoro tutti i soggetti che risultano iscritti al collocamento mirato e al centro per l'impiego competente per territorio da almeno 90 giorni alla data di pubblicazione dell'avviso, indipendentemente dalla loro presenza nella graduatoria provinciale annuale.
Chi è interessato deve presentarsi personalmente nel luogo indicato nel pubblico avviso. Diverse modalità di adesione possono essere individuate dalle Province.
Al fine di favorirne l'inserimento, i lavoratori iscritti al collocamento mirato possono aderire anche a più occasioni di lavoro tra quelle pubblicate nell'avviso.
5. Per la predisposizione della graduatoria sui presenti, i parametri per la formazione della graduatoria stessa, di cui al successivo paragrafo, devono essere aggiornati al momento della presentazione della domanda di adesione.
6. Le persone da avviare presso i datori di lavoro richiedenti sono individuate sulla base di graduatorie dei candidati alle specifiche occasioni di lavoro presenti nel pubblico avviso, tenuto conto di condizioni personali desunte dalla diagnosi funzionale, nonché delle capacità professionali e delle conoscenze necessarie individuate dai datori di lavoro, e di quanto espresso dal Comitato Tecnico. A tal proposito le Province dovranno promuovere l'aggiornamento delle diagnosi funzionali, ove siano modificate le condizioni di disabilità, nonché colloqui di orientamento al mercato del lavoro e l'adeguamento delle capacità professionali derivanti da percorsi formativi e lavorativi.
7. Le Province danno ampia e capillare informazione sulle modalità di formazione delle graduatorie, attraverso i mezzi ritenuti più idonei ed in particolare si fa riferimento ad avvisi nei locali dei centri per l'impiego, pubblicazioni sui portali web delle Province, pubblicazioni cartacee, ogni forma di comunicazione ritenuta utile, anche in formato alternativo.

Paragrafo 15

Legge n°68/1999. Criteri per la formazione delle graduatorie sui presenti e annuali

1. Le graduatorie per l'avviamento al lavoro presso i datori di lavoro privati, d'intesa con le Province e in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, cc. 2, 3 e 4, Legge 12 marzo 1999, n°68 e dall'art. 9, del DPR 10 ottobre 2000, n°333, sono costruite secondo i seguenti criteri tra loro concorrenti:
 - a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
 - b) condizione economica;
 - c) carico familiare;
 - d) grado di invalidità della persona disabile.

Ai fini della valutazione dei criteri per l'attribuzione del relativo punteggio per quanto attiene alle lett. a), b), c) ed e) del presente punto si terrà conto di quanto previsto nella tabella allegata al DPR 18 giugno 1997, n°246.

Nella formazione delle graduatorie di persone non disabili (ex art.18), non si tiene conto del criterio di cui alla lett. d).

2. Relativamente alle graduatorie per le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici, i criteri che concorrono alle loro formulazioni e alle loro valutazioni sono quelli di cui alla tabella allegata al DPR18 giugno 1997, n°246.
3. Pertanto i criteri che concorrono alla formulazione delle graduatorie, sia sui presenti che quella provinciale annuale, per l'avviamento al lavoro presso datori di lavoro privati e per le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici sono:
 - A. anzianità di iscrizione negli elenchi delle persone disabili di cui alla Legge n°68/1999;
 - B. condizione economica (la situazione economica è quella individuale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, non si considerano invece i redditi derivanti da prestazioni risarcitorie percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa, nonché ogni altro reddito esente da IRPEF);
 - C. carico familiare;
 - D. grado di invalidità;

La valutazione degli elementi di cui alle lettere A), B), C) e D) viene effettuata secondo quanto previsto nella tabella allegata al DPR18 giugno 1997, n°246.

4. La graduatoria sui presenti viene formata con parametri aggiornati alla data di scadenza del pubblico avviso. Pertanto l'anzianità di iscrizione utile è quella che va dalla data di iscrizione o reiscrizione al collocamento mirato sino alla data di scadenza dell'avviso (salvo sospensioni), a condizione che sia stato dichiarato lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n°181/2000; la condizione economica del partecipante alla graduatoria sarà valutata in base alla denuncia dei redditi ultima disponibile (il reddito verrà accertato tramite autocertificazione e si fa riferimento al reddito lordo risultante dall'ultimo anno di imposta per il quale sono scaduti i termini).
5. La formazione della graduatoria provinciale annuale è effettuata sulla base dei criteri oggettivi individuati nei punti 1, 2, e 3 del presente paragrafo e fissa la situazione del lavoratore iscritto al collocamento mirato al 31/12 di ogni anno.

L'elenco prodotto rimane valido ed invariato per tutto l'anno; l'aggiornamento della graduatoria annuale, in base alle dichiarazioni dei lavoratori rilasciate nel corso dell'anno, avrà luogo dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La graduatoria annuale è approvata con atto pubblico della Provincia competente entro i novanta giorni successivi all'anno di riferimento e utilizzata esclusivamente nei casi residuali in cui le graduatorie sui presenti siano andate deserte.

6. Nelle graduatorie il lavoratore con punteggio minore precede quello con punteggio maggiore; in caso di parità di punteggio i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in base all'età, valutata secondo quanto previsto dalla Legge n°127/1997 e successive modifiche.
7. Le Province valuteranno i casi di mancata risposta alla convocazione o di rifiuto di un posto di lavoro da parte del lavoratore con disabilità e, solo in caso di assenza di giustificato

motivo per due volte consecutive, provvederanno agli adempimenti di competenza così come previsto ai punti 5, 6 e 7 paragrafo 13.

8. Tenuto conto che il precedente atto d'indirizzo in materia (DGR 1778/2008) prevedeva tra i criteri per la formazione delle graduatorie la difficoltà di locomozione sul territorio così come attestata dalle competenti commissioni ASL e considerato che lo stesso parametro non viene più fornito dall'INPS attualmente competente nell'accertamento dell'invalidità e delle residue capacità lavorative e che pertanto lo stesso criterio della difficoltà di locomozione sul territorio non può più adottarsi nella formazione delle graduatorie così come il possesso o meno della patente di guida, i servizi competenti riformuleranno entro i termini di legge in via telematica i punteggi di tutti i disabili iscritti al collocamento mirato in modo da garantire uniformità di valutazione per tutti gli aventi titolo, escludendo l'eventuale punteggio relativo alle difficoltà di locomozione sul territorio e al possesso di patente di guida.

Paragrafo 16

Lavoratori provenienti da paesi esterni all'Unione Europea e da altri paesi comunitari

1. Al cittadino straniero proveniente da paese esterno all'Unione europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, debbono essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani.
2. Ne consegue che il cittadino straniero proveniente da paese esterno all'Unione Europea può richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove sia già occupato, e può altresì rendere la dichiarazione di disponibilità ed accedere ai servizi all'impiego, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. n° 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n° 297/2002, una volta perduto il lavoro.
3. Il diritto in oggetto decade nel momento in cui ha scadenza il permesso di soggiorno e comunque sia trascorso un anno dalla data in cui lo straniero ha perso il lavoro.
4. Per coloro che sono già titolari di permesso di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione al centro per l'impiego e nell'eventualità di richiesta di rinnovo, così come previsto dalle disposizioni di legge, il centro per l'impiego accetta, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione, anche la ricevuta della richiesta di rinnovo presentata nei termini previsti dalla normativa vigente. In caso di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno da parte delle autorità preposte, il lavoratore viene cancellato dall'elenco anagrafico e perde lo stato di disoccupazione.
5. Alle persone provenienti da paesi esterni all'Unione europea, in possesso di permesso per motivi di studio o formazione, è consentito l'inserimento nell'elenco anagrafico e l'esercizio di attività lavorativa per venti ore settimanali e nel limite massimo di 1040 ore annue.

6. A seguito delle modifiche all'art. 22 del Decreto Legislativo n. 286/1998 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione ..." apportate dalla L.99/2013 gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, possono essere iscritti nell'elenco anagrafico previsto dall'art. 4 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a 12 mesi. Pertanto essi possono rendere la DID ai sensi del D.lgs. 181/200 e smi presentando permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso e il certificato di conseguimento di uno dei titoli di cui sopra, rilasciato da un ateneo italiano.
7. Ai lavoratori extracomunitari per la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico dovrà essere richiesta la traduzione legale del titolo di studio e la dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato italiano del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.
8. A seguito del Dlgs. 30/2007 e smi il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, let. a) quando:
 - a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
 - b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
 - c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
 - d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Paragrafo 17

Riserve

1. Con successivi provvedimenti la Regione valuterà se disciplinare la "riserva" di quote nelle assunzioni da destinare a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

Paragrafo 18

Informazione e comunicazione

- 1.** Le Province, in accordo con la Regione, individuano opportune modalità per garantire adeguata informazione quanto alle novità introdotte dai presenti indirizzi.

Paragrafo 19

Disposizioni transitorie e finali

- 1.** Le disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. Fino a tale data resta in vigore quanto disposto dalla D.G.R. n. 1778/2008 che pertanto, viene integralmente sostituita dal presente atto di indirizzo a far data 1° gennaio 2014.
- 2.** I soggetti che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni hanno una DID attiva e non hanno un patto di servizio in corso di validità hanno tempo fino al 31 dicembre 2014 per confermare lo stato di disoccupazione e presentarsi presso il centro per l'impiego competente per la sottoscrizione del patto di servizio, pena la decadenza della DID.
- 3.** I soggetti che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni hanno una DID attiva e hanno un patto di servizio in corso di validità hanno tempo fino al 31 dicembre 2014 per confermare lo stato di disoccupazione e per il rinnovo del patto scaduto, pena la decadenza della DID.
- 4.** Le persone disoccupate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 181/2000 che risultano sospese alla data del 31.12.2013 in forza della precedente normativa, hanno diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del contratto di lavoro in essere, qualora tale condizione continui anche nel 2014.
- 5.** I paragrafi 13, 14 e 15 sostituiscono il paragrafo 4, della D.G.R. n. 1248/2003 "Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili" in fase di revisione.
- 6.** I provvedimenti precedentemente emanati o parti di essi, non conformi alle disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo si intendono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente atto, fatti salvi gli effetti dagli stessi prodotti.